



COMUNE DI CAREZZANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Municipio n.1
15051 Carezzano (AL)
Telefono: 0131839901

Email: info@comune.carezzano.al.it

Pec: protocollo@pec.comune.carezzano.al.it

ORDINANZA

N. 6/2023

Data 18 settembre 2023

OGGETTO: TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI - OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI CANINE E LAVAGGIO DEL SUOLO

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;

Visto l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo e animale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il recepimento dell'accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet therapy, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

Vista l'Ordinanza Min. del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 03.03.2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Vista l'Ordinanza Min. Salute 06 agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalla aggressione dei cani";

Vista l'Ordinanza Min. Salute 27 luglio 2021 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 8 agosto 2022 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (22A05160) (GU Serie Generale n.212 del 10-09-2022)

Visto il D.P.R. 31 marzo 1979 (GU 150 del 02/06/1979) che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale e al patrimonio zootecnico;

Vista la Sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettronico, quale "congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza", rientra nella previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del Codice Penale che vieta il maltrattamento degli animali;

VISTI gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;

Vista la Legge 189/2004;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Considerato inoltre che, ai sensi della vigente normativa generale, i proprietari di animali sono altresì responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività comunale e valutato l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive veicolate dalle stesse, per assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi della Città aperti al pubblico, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente,

Vista la Legge 689/91;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 252 del 22/05/2013;

ORDINA

Art. 1.

1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità a tutti gli effetti per l'intero periodo di detenzione.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario o il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di creazione di specifiche razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - 1) recisione delle corde vocali;
 - 2) taglio delle orecchie;
 - 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale, di cui all' articolo 544 ter del Codice Penale.

4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bambini delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- a) di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso nonché di bottigliette d'acqua o d'altro liquido di lavaggio, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, per la raccolta e/o lavaggio delle deiezioni degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti, depositando gli idonei involucri o sacchetti chiusi negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini;
- c) di provvedere, in caso di urine, al lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura o aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro, di cui al comma 3, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono

applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all'articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

Art. 6

Sanzioni.

1. In caso di violazione all'art. 1 comma 1, 2, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee saranno posti sotto osservazione sanitaria dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi saranno a carico del detentore dell'animale. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, i contravventori saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00, così come prevista dall'art. 15 della Legge Regionale 26/07/1993, n. 34.
2. La violazione all'art. 1 comma 3 lett. a), b), c) comporterà il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.
3. I proprietari di cani impegnativi che non ottemperino all'obbligo ad essi notificato di seguire i corsi formativi previsti dall'art. 1 comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Al reiterarsi del rifiuto a partecipare, a tutela della pubblica incolumità, il detentore verrà invitato a cederne il possesso o la detenzione ad altro soggetto, che dovrà a sua volta ottemperare l'obbligo di seguire i suddetti corsi formativi, a seguito di emanazione di Ordinanza Sindacale. In caso di mancata osservanza di quanto prescritto, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
4. La violazione all'art. 2 comma 1, 2, 3 comporterà la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per le previsioni di cui all'art. 544 ter del c.p..
5. La violazione all'art. 2 comma 4 comporterà il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.
6. La violazione all'art. 2 comma 5 comporterà il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
7. Se il fatto previsto dall'art. 2 comma 4 avviene all'interno dei giardini recintati o comunque in area in cui è espresso il divieto di conduzione di cani (v. art. 2, comma 5), al

contravventore verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

8. La violazione all'art. 3 comma 4 comporterà il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
9. In caso di violazione all'art 4, entro il termine di 60 giorni dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con la quale si viene ad accertare una delle condizioni ostative al possesso o alla detenzione di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), l'interessato dovrà cederne il possesso o la detenzione ad altro soggetto non sottoposto a tali vincoli, che dovrà a sua volta ottemperare l'obbligo di seguire i suddetti corsi formativi, a seguito di emanazione di Ordinanza Sindacale. In caso di mancata osservanza di quanto prescritto, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Art 7

1. Il Corpo di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il Servizio Veterinario dell'ASL, nonché gli Ispettori Ambientali Amag Ambiente e le Guardie Giurate addette alla tutela degli animali sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni.
2. La presente Ordinanza viene inviata alla Procura della Repubblica, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, alla Stazione dei Carabinieri, alla Questura, al Comando Provinciale delle Guardie per la tutela degli animali, agli Ispettori Ambientali del Comune di Alessandria e alle libere Associazioni animaliste.
3. Della presente Ordinanza ne verrà data altresì diffusione attraverso i principali organi di stampa.
4. A norma dell'art. 3 comma IV della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. In alternativa, nel termine di gg. 120, dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, decadono tutte le norme con essa incompatibili, eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Sindaco

F.to Franco Guernier